



COMUNE DI PARRE

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: P.ZZA MUNICIPIO 2 - TEL. 035 / 701002 - FAX 035 / 703545 - COD. FISC. N. 00348260167 - C.A.P. 24020

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 31-05-2012

Parre, 13-06-2012

Il Segretario Comunale
CARRARA VITTORIO

CODICE ENTE 10162

COPIA

Numero 18 Del 31-05-2012

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).

VERBALE

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FERRARI FRANCESCO	P	RUGGERI SEVERO	P
BONANDRINI ELIO	P	VISINI FERDINANDO	P
COMINELLI FRANCESCO	P	LAZZARETTI ADRIANO	P
BOSSETTI GIOVANNI	P	BOTTI DANIELE	P
VILLA KATIA	P	COMINELLI DANILO	P
POLI CORRADO	P	SCAINELLI CINZIA	P
CAPELLI CRISTIAN	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor FERRARI FRANCESCO in qualità di SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Signor OCCORSIO MARIA GRAZIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA – ai sensi dell'articolo 49 c.1 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Parre, 24-05-2012

Il Responsabile del servizio interessato
F.to FERRARI FRANCESCO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE – ai sensi dell'articolo 49 c.1 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Parre, 24-05-2012

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Bertuletti Oscar

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 13 del decreto legge 201/11 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011 , che al comma 1 norma: "L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015";

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni nella legge n. 44 del 26 aprile 2012, che ha apportato ulteriori modifiche ai decreti sopra citati;

Visto l'art. 13 comma 13, del D.L. 201/2011, convertito in L.214/2011, laddove stabilisce la vigenza delle disposizione di cui all'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/97;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni, i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base come segue:

- a) l'aliquota base dell'imposta, prevista al comma 6 nello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali;

- b) l'aliquota base dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, prevista al comma 7 nello 0,4 sino a 0,2 punti percentuali;
- c) l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, prevista dal comma 8 nello 0,2, può essere ridotta fino allo 0,1 per cento;
- d) l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986 (comma 9);
- e) l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (comma 9 bis).

Preso atto che a seguito modificazioni intervenute con il D.L. 16/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 44 del 26 aprile 2012, è stata introdotta l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30.12.1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e che Parre risulta Comune totalmente montano;

Precisato che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.214/2011 e successive modificazioni:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Dato atto che:

- è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota base dello 0,76 per cento;
- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato se non espressamente previsto;

Richiamati:

- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione del 24.02.2012 n. 14, che ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 degli enti locali è differito al 30.06.2012;

Dato atto che lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) è stato trasmesso ai capigruppo consiliari con nota prot. com. n. 2628 in data 15.5.2012 ai sensi dell'art. 80 comma 4 dello statuto comunale;

Vista la richiesta del Capogruppo consiliare "Parre C'è", sig. Botti Daniele, pervenuta al protocollo comunale n. 2892 in data 29 maggio 2012, che propone le seguenti modifiche alla bozza di regolamento:

1). all'art. 2 comma 2 dopo l'ultima parola "*vigente*" al posto del punto mettere la virgola ed aggiungere:

"a meno che si tratti di fabbricato con precedente rendita catastale dichiarato inagibile, nel qual caso l'imposta sarà determinata su tale rendita applicando la riduzione prevista dall'art. 9 lett. b. per i fabbricati inagibili".

2). all'art. 17 dopo l'ultima parola "*effettuato*" sostituire il punto con la virgola ed aggiungere:

"al netto di eventuali rimborsi dell'imposta, e di eventuali spese sostenute dal comune, in sede di contestazioni o ricorsi promossi dagli aventi diritto, qualora tali ricorsi avessero come effetto la restituzione dell'imposta versata".

Preso atto dei seguenti interventi:

Sindaco: Nella presentazione precisa che l'IMU non è da considerarsi un'imposta comunale ma un'imposta statale perché nello specifico le aliquote sono state determinate dallo Stato nel 4 per mille (abitazione principale e pertinenze) e 7,60 per mille (per i restanti fabbricati) e metà delle risorse sui fabbricati diversi da abitazione principale sono versate direttamente dal cittadino allo Stato. Fa presente che nella determinazione delle aliquote si è tenuto conto delle simulazioni effettuate dagli uffici, per garantire il gettito delle entrate della precedente imposta comunale sugli immobili (ICI) e della riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato. L'obiettivo che l'Amministrazione si è posta è stato di mantenere le aliquote più basse possibili, ovvero nel 4 per mille per la prima casa e pertinenze e nel 7.90 per mille per i restanti fabbricati. La normativa prevede che il Comune potrà comunque ritoccare tali aliquote entro la fine del mese di settembre e lo Stato potrebbe apportare ulteriori modifiche entro dicembre. Precisa inoltre che il regolamento attuativo non prevede agevolazioni per categorie particolari, se non quelle per gli anziani/disabili ricoverati in case di cura.

Botti: comunica di aver presentato al protocollo comunale una lettera che si allega alla presente, con una proposta di n. 2 emendamenti.

Cominelli Danilo chiede come viene calcolata l'area edificabile.

Sindaco: puntualizza che mentre per la modifica proposta all'art. 17 del regolamento non ha nulla da rilevare, non ritiene accettabile la proposta di modifica all'articolo 2) in quanto si andrebbe ad approvare una disposizione non compatibile con la normativa.

Aggiunge che compatibilmente con il bilancio potrebbero successivamente essere previste delle agevolazioni e/o riduzioni di aliquota.

Lazzaretti interviene in merito alla possibilità di pagare l'acconto in due rate;

-

Ritenuto pertanto di determinare:

a). **l'aumento dello 0,03** per cento dell'aliquota base prevista dal comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni, prevista nello 0,76 per cento;

b) **la conferma dell'aliquota** base per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, prevista al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni nello 0,4 per cento;

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano, oltre ai casi previsti per legge, anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ovvero agli **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.**

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 ;

Visto il parere del responsabile del servizio espresso sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità, rilasciato a norma dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Si passa quindi alla votazione dei due emendamenti:

primo emendamento

8 voti contrari e n. **3 favorevoli** (Botti Daniele, Cominelli Danilo e Scainelli Cinzia) e n. **1 astenuto** (Lazzaretti Adriano), espressi per alzata di mano e pertanto **VIENE RESPINTO**;

secondo emendamento

12 voti favorevoli e n. **1 astenuto** (Lazzaretti Adriano), espressi per alzata di mano e pertanto **VIENE ACCOLTO**;

Si procede infine alla votazione finale:

Con voti 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Botti Daniele, Cominelli Danilo, Scainelli Cinzia e Lazzaretti Adriano), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare le aliquote dell'IMU sperimentale per l'esercizio 2012 come di seguito riportato:

a) l'aumento dello 0,03 per cento dell'aliquota base prevista dal comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni, prevista nello 0,76 per cento, pari **allo 0,79 per cento**;

b) la conferma dell'aliquota base per l'abitazione principale e le relative pertinenze, prevista al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni **nello 0,4 per cento**;

Le aliquote vengono riassunte nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie sotto riportate	0,79 per cento
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	0,4 per cento

- 2) **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione** si applicano, oltre ai casi previsti per legge, anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ovvero agli **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata**;
- 3) Di dare atto che:
 - a. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 sono esenti in quanto il Comune di Parre è ricompreso nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e classificato totalmente montano
 - b. i terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in aree montane delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27.12.1977, n. 984; circolare n. 9 del 14 giugno 1993.
- 4) di approvare, con la modifica proposta all'articolo 17 dal Capogruppo consiliare "Parre C'è", sig. Botti Daniele, per quanto concerne il 2° emendamento, il Regolamento IMU nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera A);
- 5) di dare atto che il regolamento entra in vigore dall'1.1.2012;
- 6) di dare atto che il regolamento, una volta divenuto esecutivo ai sensi di legge, verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni ai sensi dell'art. 80 c. 6 del vigente statuto;
- 7) di demandare al responsabile competente l'invio di copia della presente deliberazione e del regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto al comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011, con le

- modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno;
- 8) con 10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Botti Daniele, Cominelli Danilo e Scainelli Cinzia) espressi per alzata di mano, di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FERRARI FRANCESCO

Il Segretario comunale
F.to OCCORSIO MARIA GRAZIA

Parre , li 31-05-2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 13-06-2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, sino al 13-06-2012.

Parre, 13-06-2012

Il Segretario Comunale
F.to CARRARA VITTORIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-05-12

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Parre, _____

Il Segretario Comunale
F.to CARRARA VITTORIO